

## DIVISIONE 11

Seduta del

**7.10) DIVIETO DI ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2004 (ART. 3, COMMI 53 E SS., LEGGE 24/12/2003, N. 350) – ASSUNZIONE DI PERSONALE CHE NON COMPORTA INCREMENTO DI SPESA A CARICO DEL BILANCIO UNIVERSITARIO.**

Il Presidente ricorda che anche per l'anno 2004 l'art. 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), ha reiterato il divieto per le pubbliche amministrazioni, tra le quali anche le università, di assunzione di personale a tempo indeterminato, con la contestuale previsione di deroghe autorizzate e finanziate da un apposito fondo.

Per l'anno 2003 il divieto è contenuto nell'art. 34, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003).

Nell'attesa di conoscere le deroghe concesse a questo Ateneo, stanno pervenendo, intanto, numerose richieste di assunzione da parte di professori e ricercatori, che hanno acquisito l'idoneità alla 1 od alla 11 fascia a seguito di procedura di valutazione comparativa bandita da questa o da altre Università e che sono già stati chiamati dal Consiglio della **Facoltà** di appartenenza.

Secondo gli istanti il divieto contenuto nella legge finanziaria 2004 ha lo scopo di evitare un incremento di spesa per l'anno in corso a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e, pertanto, il divieto non avrebbe un carattere assoluto, ma relativo, nel senso che non si applicherebbe nelle ipotesi in cui una assunzione non comporti, nella fattispecie, un aggravio per il bilancio universitario. Sulla base di questa interpretazione gli interessati hanno intimato questa Amministrazione a procedere alla nomina, in quanto gli stessi godono, attualmente, uno stipendio superiore a quello che percepirebbero nella nuova qualifica 0 fascia.

Le suesposte argomentazioni hanno trovato accoglimento in pronunce del giudice amministrativo di primo grado, secondo il quale "la norma invocata è contenuta non in una legge qualsiasi, ma nella legge finanziaria, vale a dire in uno strumento legislativo che, secondo quanto previsto dall'art. 11 della legge 5 agosto 1978 n. 468, ha lo scopo precipuo ed assorbente di adeguare le entrate e le uscite del cosiddetto settore pubblico allargato agli obiettivi di politica economica. Pertanto, il divieto di nuove assunzioni di cui all'art. 34 quarto comma della finanziaria 2003, avendo lo scopo esclusivo di contenere entro certi limiti la spesa pubblica per le nuove assunzioni nelle **PP.AA.**, va interpretato come divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, se ed in quanto tali assunzioni importino aggravii sulla spesa pubblica" (T.A.R. Molise n. 697/2003; conforme T.A.R. Puglia, sede di Bari, sez. 1, n. 1786/2003).

Una simile interpretazione della norma consentirebbe l'estensione analogica anche alle ipotesi in cui gli oneri per le nuove assunzioni siano coperti, per almeno un quinquennio, da finanziamenti garantiti da enti pubblici e/o privati in forza di convenzioni stipulate con questa Università.

In questo quadro, che peraltro risulta ancor più incerto per l'impossibilità di stabilire tempi certi di quantificazione delle c.d. deroghe, si pone urgente per

l'Amministrazione, da un lato, l'esigenza di evitare un sicuro contenzioso dall'esito - stante le prime pronunce giurisprudenziali - sfavorevole e di contemperare le legittime aspettative dei professori e dei ricercatori in questione, dall'altro, il dovere di ottemperare alle prescrizioni della legge finanziaria nel senso di non aggravare le spese fisse con assunzioni a titolo oneroso.

Il Presidente comunica, inoltre, che i Consigli di Facoltà hanno chiamato n. 20 unità di personale in prima fascia e n. 42 in seconda fascia, tra i quali, a seguito di verifica operata dai Settori competenti, risulta che sono stati chiamati in prima fascia n. 6 associati e n. 1 ricercatore ed in seconda fascia n. 13 ricercatori, i quali, già in servizio presso questo Ateneo, godono, allo stato attuale, un trattamento economico uguale o superiore a quello che percepirebbero nella nuova fascia o qualifica.

Il Presidente, pertanto, propone di valutare l'ipotesi di procedere alla assunzione di tutti i ricercatori ed i professori, già in servizio presso questo Ateneo e chiamati dai Consigli di Facoltà quali idonei alla 1 od alla 11 fascia, a condizione che le stesse assunzioni non comportino un incremento di spesa a carico del bilancio di questo Ateneo in quanto gli interessati godono di uno stipendio uguale o superiore a quello che percepirebbero nella nuova qualifica o fascia, **nonché** alla assunzione dei ricercatori e dei professori, il cui costo sia finanziato, per almeno un quinquennio, da enti pubblici e/o privati in forza di convenzioni stipulate con questa Università.

Sulla proposta il Senato Accademico, nella seduta del 20 luglio 2004, ha espresso parere favorevole.

Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.

.....OMISSIS.....

#### IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- visto l'art. 3, commi 53 e ss., legge 24/12/2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);
- viste le sentenze del T.A.R. Molise n. 697/2003 e del T.A.R. Puglia, sede di Bari, sez. 1, n. 1786/2003;
- vista la deliberazione del Senato Accademico, nella seduta del 20 luglio 2004;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

#### DELIBERA

- l'assunzione di tutti i ricercatori ed i professori, già in servizio presso questo Ateneo e chiamati dai Consigli di Facoltà quali idonei alla 1 od alla 11 fascia, a condizione che le stesse assunzioni non comportino un incremento di spesa a carico del bilancio di questo Ateneo in quanto gli interessati godono di uno stipendio uguale o superiore a quello che percepirebbero nella nuova qualifica 0 fascia;

**Consiglio di**

**Amministrazione**

**Seduta del**

- l'assunzione dei ricercatori e dei professori, il cui costo sia finanziato, per almeno un quinquennio, da enti pubblici e/o privati in forza di convenzioni stipulate con questa Università.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE